

Allegato A

MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 20/R/2017 PER L'ANNO 2017

1 Elementi essenziali delle proposte progettuali

Le proposte progettuali devono essere predisposte su apposito modello (Allegato B) composto da:

- lettera di richiesta;
- schema di proposta progettuale.

Con la lettera di richiesta, sottoscritta dal responsabile del progetto, l'ente capofila deve dichiarare:

- che nessuno degli enti partecipanti, compreso l'ente capofila stesso, incorre nelle cause di esclusione e inammissibilità indicate nell'articolo 2 del regolamento;
- se gli enti partecipanti intendono istituire tra essi tavolo/gruppo tecnico interistituzionale permanente;
- che la parte di costo del progetto destinata al finanziamento di personale rientra nei limiti dei tetti imposti dalle normative esistenti in materia, ove ne ricorra la condizione.

Lo schema di proposta progettuale deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- titolo del progetto;
- enti partecipanti con specificazione capofila ed espressa indicazione dell'ambito territoriale di comune appartenenza nonché della numerosità della popolazione;
- costo complessivo del progetto;
- importo del finanziamento richiesto in base alle voci di costo ammissibili;
- nominativo, mail e recapito telefonico del/i referente/i tecnico/i del progetto e di eventuali ulteriori soggetti a cui mandare le comunicazioni;
- fattispecie per la/e quale/i si richiede il finanziamento;
- descrizione del progetto;
- contesto nel quale si inserisce il progetto e motivazioni relative alla sua attuazione;
- obiettivi e risultati attesi del progetto;
- articolazione delle attività del progetto;
- eventuali ulteriori amministrazioni pubbliche interessate o coinvolte nella realizzazione del progetto;
- Modalità di monitoraggio dell'andamento del progetto;
- suddivisione del costo del progetto per voci di spesa ammissibili, distinte in spese correnti e spese in conto capitale;
- esportabilità del progetto.

Al modello devono essere allegati i seguenti documenti:

- lettera impegnativa di adesione al progetto da parte di ognuno degli enti partecipanti sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti stessi;
- descrizione e cronoprogramma dell'attività dei tavoli o dei gruppi tecnici, qualora costituiti.

La commissione di valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 del regolamento, può chiedere un'integrazione del contenuto della proposta progettuale, qualora da un controllo risultino mancanti o non sufficientemente chiari uno o più dei suddetti elementi.

2 Modalità e parametri per la definizione della graduatoria delle proposte progettuali e criteri di priorità

E' richiesta una chiara esplicita e puntuale descrizione dei vari aspetti e componenti progettuali (ivi comprese le diverse fasi o moduli in cui esso eventualmente si articoli) singolarmente e complessivamente intesi corredata da una valutazione analitica della fattibilità, anche tecnica, di realizzazione del progetto stesso, dei costi previsti e dei risultati potenziali attesi, stimati in forma quantitativa. La domanda deve essere presentata utilizzando il modello di cui allegato B).

La valutazione impostata secondo quanto indicato al successivo punto 3 sarà condotta, in conformità alle indicazioni dell'articolo 3 comma 3 del regolamento 20/R, tenendo conto dei risultati potenzialmente ottenibili, della fattibilità tecnica e della qualità redazionale valutati in base a quanto indicato al precedente comma 1 nonché dei criteri prioritari individuati dall'articolo 3 comma 3 sopracitato.

Ai fini della valutazione sarà inoltre tenuto conto del seguente ulteriore parametro: presenza di elementi, informazioni e dati che rendano più agevole una valutazione degli esiti potenziali attesi degli interventi posti in essere (es: tax gap, dati su accertamenti/riscossioni dei principali tributi ecc....)

3. Linee di indirizzo per la valutazione

La commissione procede, preliminarmente, alla ricognizione delle proposte progettuali presentate ai sensi degli articoli 1, 2 e, per quanto attiene alla presenza degli elementi essenziali (vedi punto 1)

In base agli esiti della precedente fase la commissione procede poi alla valutazione dei progetti che non siano risultati esclusi o inammissibili.

La commissione dispone, ai fini della valutazione dei singoli progetti proposti di 70 punti complessivi, di cui:

- punti 30 attribuibili in ragione dei risultati potenzialmente ottenibili (massimo punti 10), della fattibilità tecnica (massimo punti 10) e della qualità redazionale (massimo punti 10);
- punti 30 attribuibili in relazione alla misura in cui i progetti soddisfano i criteri prioritari di:
 - trasversalità rispetto alle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 2 del regolamento 20/R 2017 (massimo punti 10), attinente alla possibilità che l'intervento proposto copra più di una delle fattispecie progettuali ammissibili a finanziamento;
 - collaborazione tra ognuno degli enti coinvolti nel progetto e con gli omologhi degli altri enti partecipanti ad esso (massimo punti 10);
 - popolazione territorialmente interessata (massimo punti 10). Si intende riferito alla numerosità complessiva della popolazione residente degli enti partecipanti al progetto. La popolazione presa a riferimento è quella risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente a quello di presentazione dello stesso;
- punti 10 attribuibili in relazione alla misura in cui i progetti soddisfano l'ulteriore parametro: presenza di elementi, informazioni e dati che consentano una migliore valutazione degli esiti attesi o potenzialmente ottenibili degli interventi posti in essere (es: tax gap, dati su accertamenti/riscossioni dei principali tributi ecc....)

- 4) All'atto di assegnazione dei punteggi sulle singole voci sulla base delle quali viene condotto la valutazione di ognuno dei progetti la Commissione provvede a fornire motivazione, anche sintetica, di ogni singolo punteggio attribuito.
- 5) Sulla base dei punteggi complessivi ottenuti dai singoli progetti provvede poi alla stesura della graduatoria degli stessi, ai quali sarà in seguito assegnato in relativo finanziamento previa valutazione delle voci di costo ed eventuali esclusione di quelle non ammissibili ai sensi del successivo articolo.

4. Costi ammissibili

Il comma 2 dell'articolo 1 "Interventi finanziabili" del regolamento 20/R 2017, prevede l'ammissibilità delle proposte progettuali inerenti una o più delle seguenti fattispecie: a) sistemi e strumenti informatici per il contrasto all'evasione fiscale; b) formazione del personale riconducibile alle materie e alle finalità oggetto del regolamento medesimo; c) collaborazione e integrazione professionale tra gli enti relativamente alle materie e alle finalità oggetto del regolamento stesso; d) diffusione della cultura della legalità tributaria contro il fenomeno dell'evasione.

L'art 3 del regolamento dispone inoltre che con deliberazione "sono definiti [...] i costi ammissibili".

Sono riconducibili alla citata fattispecie a) i costi relativi a:

- acquisto materiale informatico hardware non di consumo ;
- acquisto, manutenzione, aggiornamento e sviluppo di software: è ammessa ogni forma di approvvigionamento software e di manutenzione dello stesso ivi compresi i canoni per le licenze d'uso;
- acquisto di altre tipologie di dotazioni tecniche o tecnologiche finalizzate alla maggiore efficacia dello svolgimento delle attività in materia.

Sono escluse dal finanziamento le attività di bonifica banche dati e di data entry, i canoni per accesso alle banche dati esterne e quelli di hosting, il materiale hardware di consumo (tra il quale si citano, a puro titolo esemplificativo, i ricambi quali toner, cartucce, lampade per videoproiettori ecc.).

Sono riconducibili alla citata fattispecie b) i costi relativi a:

- docenze per la formazione di personale degli enti partecipanti al progetto e di altri soggetti pubblici espressamente coinvolti nel progetto stesso;
- partecipazione del personale a corsi e master aventi ad oggetto specifico la materia tributaria;
- materiali di supporto didattico;
- noleggio di aule per lo svolgimento dei suddetti corsi.

Sono riconducibili alla citata fattispecie c) i costi derivanti dalla costituzione di tavoli o gruppi tecnici interistituzionali permanenti tra gli enti partecipanti al progetto stesso, purché di tali costituzione di tavoli o gruppi sia data adeguata motivazione e risultino allegati alla proposta progettuale descrizione e cronoprogramma delle attività per essi previste.

Sono esclusi dal finanziamento: le attività di segreteria e organizzazione, ad eccezione di quelle relative all'utilizzo degli ambienti e alla predisposizione dei materiali.

Sono riconducibili alla fattispecie d) i costi derivanti da:

- organizzazione di docenze presso scuole aventi ad oggetto la materia tributaria, la cultura della legalità tributaria, la conoscenza dei fenomeni evasivi;
- organizzazione di seminari o eventi per le scuole, anche nella forma di spettacoli teatrali, aventi ad oggetto la materia tributaria, la cultura della legalità tributaria, la conoscenza dei fenomeni evasivi;
- l'organizzazione di seminari o eventi pubblici aventi ad oggetto la materia tributaria, la cultura della legalità tributaria, la conoscenza dei fenomeni evasivi.

Sono escluse dal finanziamento le attività di segreteria e organizzazione, ad eccezione di quelle relative all'utilizzo di relatori esterni, degli ambienti e alla predisposizione e diffusione dei materiali.

Per ciascuna fattispecie è ammesso il finanziamento di personale, anche a tempo determinato, il ricorso a forme di tirocinio o l'acquisizione di Giovani SI, da utilizzare espressamente per la realizzazione del progetto, purchè non siano superati i limiti ai tetti imposti dalle normative esistenti in materia di personale e purchè complessivamente non superi il 30% del costo totale del progetto.